

Edizione di sabato 21 febbraio 2015

CASI CONTROVERSI

[Certificazione unica e mancati versamenti](#)

di Comitato di redazione

CONTENZIOSO

[È possibile emendare la dichiarazione in giudizio](#)

di Luigi Ferrajoli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[La delicata questione della fruizione degli utili](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

IVA

[Niente fatture per il rappresentante fiscale](#)

di Maria Paola Cattani

CONTABILITÀ

[Il subentro nel contratto di leasing](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Certificazione unica e mancati versamenti

di **Comitato di redazione**

Il prossimo **9 marzo** dovranno essere **trasmesse all'Agenzia** delle entrate **le certificazioni** relative alle ritenute fiscali e previdenziali operate nel corso del periodo 2014; come noto, il nuovo adempimento si riconnette alla alimentazione dei dati necessari per la elaborazione della dichiarazione precompilata e risulta aggiuntivo rispetto al generico onere di rilasciare la certificazione al soggetto sostituito.

In tal senso, il nuovo art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, è stato così modificato dal Decreto semplificazioni:

- il comma 6-ter prevede che i **sostituti di imposta rilasciano un'apposita certificazione** unica *“attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, ...”*;
- il comma 6-quater sancisce, poi, che le certificazioni di cui al comma 6-ter, *“sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro”*;
- infine, a mente del comma 6-quinquies, le certificazioni di cui al comma 6-ter sono **trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del D. Lgs. n. 472/1997. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

A fronte del nuovo scenario, spesso viene domandato quale sia il comportamento corretto da tenere **qualora il sostituto abbia operato la ritenuta, ma non sia riuscito a provvedere al versamento della medesima**.

La certificazione va rilasciata oppure no?

Al riguardo, possiamo riscontrare che la **funzione della certificazione** sia quella di consentire al soggetto sostituito di **poter scomputare la trattenuta** nella determinazione dell'imposta dovuta (pur essendo concesse anche modalità alternative); pertanto, la **certificazione va rilasciata a prescindere dal versamento delle somme** a titolo di ritenuta.

Chiaramente, non possiamo sottacere che la **Cassazione**, in caso di controllo della posizione del sostituito, **legittima l'Agenzia delle entrate a disconoscere lo scomputo qualora le ritenute stesse non siano state versate dal sostituto**, applicando un concetto di **presunta responsabilità solidale** in merito al quale vi sarebbe da discutere parecchio.

Comunque, sia, il principio di matrice amministrativa risulta essere quello che la certificazione attesta il minore pagamento del compenso effettuato, proprio in virtù dell'obbligo di applicazione della ritenuta sancito dal D.P.R. n. 600/1973.

Se analizziamo la vicenda sotto il **versante penale**, però, dobbiamo anche richiamare il contenuto dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 che prevede quanto segue: *"E' punito con la **reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta**".*

Con la previsione di una **specifica sanzione per il mancato invio telematico delle certificazioni** all'Agenzia delle entrate, si pone dunque un problema di strategia in capo al sostituto di imposta che non abbia versato le ritenute per ammontari oltre soglia:

- da un lato, lo spettro delle sanzioni penali indurrebbe alla mancata certificazione delle ritenute;
- dall'altro, tale comportamento "benefico" si tradurrebbe nella applicazione della sanzione amministrativa per la omessa comunicazione telematica.

Si tratta allora di **comprendere se l'omesso versamento possa legittimare la mancata trasmissione**, circostanza che a noi sembra esclusa per quanto sopra detto, oppure ancora se risulti possibile ipotizzare una **trasmissione telematica delle informazioni all'Agenzia delle entrate senza la materiale consegna della certificazione al sostituto**.

Tale ultimo comportamento, invero, non pare del tutto coerente, per la semplice circostanza che i commi dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 sembrano essere tra loro collegati da una **sequenza inscindibile**, per effetto del continuo richiamo al comma 6-ter che prevede l'obbligo di certificazione.

Riteniamo, dunque, che l'invio telematico delle certificazioni possa lasciare intendere, sia pure nel dubbio, che il documento sia stato consegnato al sostituto.

In conclusione, **esclusa l'ipotesi di un possibile ravvedimento entro il termine della presentazione del modello 770** (che sanerebbe la violazione in radice), si potrà tentare, ma senza alcuna certezza, **la trasmissione telematica delle certificazioni evitandone la consegna cartacea**.

Pare questa **l'unica via d'uscita configurabile**, a meno che non si voglia sostenere (come pure parrebbe possibile) che l'aspetto amministrativo e quello penale siano tra loro strettamente

collegati, vale a dire che per evitare l'applicazione delle conseguenze penali sia gioco forza da patire anche la sanzione di natura amministrativa.

Sullo sfondo, vi sarà da verificare anche l'evoluzione del decreto delegato in tema di riforma delle sanzioni anche penali-tributarie, che potrebbe introdurre novità sulle specifiche vicende. Ma, al momento, nessuna certezza può essere ritratta.

CONTENZIOSO

È possibile emendare la dichiarazione in giudizio

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione torna sull'annosa questione dei **limiti** posti alla emendabilità delle dichiarazioni periodiche consentita nei termini di cui **all'art. 2, commi 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322/1998**, termini tutt'altro che chiari e univoci, da cui è derivato il caso affrontato nella **sentenza n. 26187 del 12.12.2014**.

Ai sensi del citato art. 2, le dichiarazioni periodiche possono essere **integrate** dai contribuenti, per **correggere** errori o omissioni, entro il termine prescritto per la **presentazione** della dichiarazione relativa al periodo d'imposta **successivo**.

La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto il diritto del contribuente ad accedere al **rimborso**, in caso di maggiori versamenti non dovuti, anche oltre i limiti temporali imposti per la rettifica delle dichiarazioni periodiche.

Nel caso affrontato nella sentenza in commento una società riceveva una **cartella** per il pagamento di somme dovute all'erario a titolo di imposte dirette e **Iva** e scaturenti dal **controllo automatizzato** delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2001.

La contribuente otteneva in via amministrativa lo **sgravio** per le imposte dirette ma non per l'Iva, nonostante l'**errore** commesso ed evidenziato dalla società avesse comportato l'esposizione di un **debito inesistente** verso l'erario, a fronte di un proprio reale credito.

La società, pertanto, impugnava l'iscrizione a ruolo per l'**insussistenza** della pretesa fiscale azionata, ma il ricorso veniva **respinto** in primo grado con decisione confermata in appello.

In particolare la **Commissione tributaria regionale** adita riteneva decorso il termine legale per emendare la dichiarazione fiscale errata, ai sensi del D.P.R. n. 322/1998, evidenziando che il contribuente non avrebbe potuto *"discutere direttamente presso l'organo **giurisdizionale** sulla esistenza di un proprio errore **pregresso** da accertare in contraddittorio con l'Agenzia, ma fuori della sede amministrativa sua propria"*.

La società contribuente ricorreva per la **cassazione** della sentenza di appello, sostenendo la tesi che, in caso di presentazione di una **dichiarazione** annuale Iva che erroneamente esponga un'**imposta a debito** in realtà non dovuta e come tale non versata, il contribuente possa **fa valere** tale errore attraverso l'**impugnazione** del ruolo emesso a seguito della liquidazione scaturente da mero controllo automatizzato. Affermava inoltre che il processo tributario (art. 19 del D.Lgs. n.546/1992) non pone alcuna **limitazione** in tale senso, così come non ne pone il

regolamento per la presentazione delle dichiarazioni (art. 2, comma 8-*bis* del D.P.R. n. 322/1998) riguardo ai termini per la dichiarazione rettificativa.

La Suprema Corte, **accogliendo** le doglianze della ricorrente, richiama il principio di diritto, già espresso in seno agli stessi giudici di legittimità, secondo cui, nel rispetto **dell'art. 53 Cost.**, la possibilità per il contribuente di **emendare** la dichiarazione allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, è **esercitabile** non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, art. 38, ma anche in **sede contenziosa** per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria (cfr. Corte di Cassazione ord. n. 3754/2014, sentenze n. 2226/2011 e n. 22021/2006).

Ciò in quanto, a parere dei Giudici, la **dichiarazione fiscale** non avrebbe natura di atto negoziale e dispositivo, ma recherebbe una mera **esternazione di scienza** e di giudizio, **modificabile** in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, costituendo essa un momento dell'iter volto all'accertamento dell'**obbligazione** tributaria (SS.UU., sent. n. 15063/2002).

Inoltre, osserva la Corte che le esigenze di **mera stabilità amministrativa**, in ossequio alle quali si è sostenuta in passato la **non modificabilità** della dichiarazione, non possono giustificare una limitazione del diritto del contribuente a versare le imposte secondo il **principio di capacità contributiva** sancito dall'art. 53 Cost..

Tale conclusione è ritenuta, altresì, in **sintonia** con la disposizione **dell'art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente**, secondo cui i rapporti tra contribuente e Fisco devono essere improntati al principio di **collaborazione e buona fede**, essendo appunto conforme a buona fede **non** versare somme non dovute, ancorché dichiarate per **errore** dal presunto debitore

La Suprema Corte afferma quindi che *“nulla osta a che la possibilità di **emenda**, mediante allegazione di errori nella **dichiarazione** e incidenti sull'obbligazione tributaria, sia **esercitabile** non solo nei limiti delle disposizioni sulla riscossione delle imposte ovvero del regolamento per la presentazione delle dichiarazioni ma anche nella **fase difensiva** per opporsi alla **maggior pretesa** tributaria azionata dal fisco con diretta **iscrizione** a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, come appunto avvenuto nel caso di specie”*.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La delicata questione della fruizione degli utili

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Un tema che questo mese stiamo affrontando durante il master breve e che approfondiremo anche nel percorso sulle **ristrutturazioni societarie** è relativo alle **operazioni sul capitale**.

Tuttavia, l'approccio che abbiamo deciso di seguire **non** è tanto quello di **approfondire** questioni abbastanza scontate (e in taluni casi scolastiche) come **l'aumento di capitale** sociale gratuito, a pagamento, oppure la riduzione dello stesso, o i versamenti in conto aumento di capitale, eccetera. Ci siamo concentrati soprattutto sulle **operazioni** che il socio può legittimamente o illegittimamente implementare per portarsi a casa i **dividendi**.

In sostanza, dopo aver esaminato un complesso di operazioni straordinarie, si pone anche il problema di valutare come il socio possa portarsi a casa **la ricchezza** generata dalle **società**, sia che si tratti di attività **immobiliare** pura, sia che si tratti di **attività imprenditoriale** vera e propria.

Uno strumento sicuramente interessante che permette il **rimpatrio dei dividendi** è costituito dal **trust**. Si deve considerare che, a seguito delle novità introdotte dalla **legge di stabilità 2015**, la tassazione dei dividendi da parte del trust è stata fortemente inasprita, in quanto la **base imponibile** è passata dal 5% al **77,74%**.

L'effetto è quello di equiparare il livello impositivo in capo al **trust opaco** con quello di una **persona fisica**. Infatti, risulta verificata la seguente equazione: $77,74\% * 27,5\% = 49,72\% * 43\%$.

Tale incremento impositivo, tuttavia, opera solamente per le **società di capitali** e non anche per le **società di persone** le cui quote, se detenute dal trust determineranno una **tassazione per trasparenza** sui redditi che la società di persone imputerà al trust.

Il successivo **prelevamento** dei **frutti** da parte del trustee risulterà **esente da tassazione**, in quanto trattasi di utili di società di persone.

Inoltre, la successiva **attribuzione** di tali **frutti ai beneficiari** è **esente** da tassazione.

La giustificazione di questo ultimo passaggio trova vari supporti; prima di tutto nella storica **Circolare n. 48/E/2007**, ed in secondo luogo anche a livello normativo, atteso che il nuovo regime impositivo cerca di fissare il **livello di tassazione** dei **dividendi** in capo al trust nella stessa misura in cui questi sarebbero stati tassati in capo ai **beneficiari persone fisiche**, implicitamente confermando il principio sancito dall'Agenzia delle entrate nella sua lontana

circolare.

E' appena il caso di ricordare come il **trust** non possa essere istituito per **motivi** meramente **fiscali** e che lo stesso presenti un carattere per così dire di **residualità**: il trust può essere utilizzato solo quando gli altri istituti del nostro ordinamento appaiono inadeguati per perseguire specifici interessi meritevoli di tutela.

Vi sono inoltre altre modalità per **ottimizzare** la **tassazione** dei **dividendi** in capo ai soci. Alcuni risultano leciti, altri passibili di possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate.

Un'operazione che i verificatori tendono a censurare, infatti, è il c.d. "**leveraged cash out**".

L'operazione è la seguente: i soci di una **società di capitali** ricca di **utili vendono** le quote della medesima, dopo averle **rivalutate** ai sensi dell'art. 5 della L. n. 448/2001, pagando l'imposta del 8% o del 4%, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate, ad una nuova società avente la medesima compagine sociale e che assume, quindi, il ruolo di **holding del gruppo**. In sostanza, la nuova holding acquisisce le quote **indebitandosi** presso i **soci** della vecchia società.

Il **debito** verrà **rimborsato** con la liquidità generata dai **dividendi** della società **partecipata**, ossia quella ricca di utili, che se distribuiti ai soci avrebbero scontato un regime impositivo particolarmente oneroso. Diversamente, come noto, la tassazione in capo alla holding è modesta.

L'Agenzia contesta che l'operazione di **creazione** di una **holding**, pur risultando legittima, dovrebbe naturalmente avvenire **mediante conferimento** e non mediante cessione di quote societarie. L'**elusione**, peraltro, emergerebbe in tutta evidenza nei casi in cui il contribuente proceda a fondere le due società.

IVA

Niente fatture per il rappresentante fiscale

di **Maria Paola Cattani**

Per una **cessione di beni, già presenti nel territorio nazionale**, effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, **dal rappresentante fiscale** di un soggetto passivo estero non residente, la **fattura emessa esclusivamente con l'indicazione della partita Iva italiana non è da considerarsi rilevante ai fini Iva**.

Lo conferma la [Risoluzione n. 21/E](#) dell'Agenzia delle entrate, che sostiene che, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva residente in Italia, il documento emesso con l'indicazione della sola partita Iva italiana da parte del rappresentante fiscale di un soggetto passivo estero residente nella UE (o fuori dalla UE), sia da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e debba essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.

L'articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che *“gli **obblighi** relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi **effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), **sono adempiuti dai cessionari o committenti**. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”*.

Pertanto, il soggetto passivo stabilito in Italia, per tutti gli acquisti di beni o servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuata da soggetti non residenti, ha l'obbligo di:

- **Integrare** la fattura ricevuta dal fornitore o prestatore **UE**;
- Emettere **autofattura**, se il fornitore è stabilito in Paesi **extra-UE**.

Un caso analogo a quello della Risoluzione di ieri, di fattura emessa dal rappresentante fiscale di soggetto residente in altro Stato membro Ue, recante la sola partita Iva italiana dello stesso, era già stato esaminato con la **Risoluzione n. 89/E/2010**, in cui era stato precisato che l'art. 17, comma 2, **“esclude che il cedente o prestatore non residente sia tenuto all'emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”**. In tale sede era anche stato confermato che **l'Iva** relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia, deve **sempre essere assolta dal cessionario o**

committente stabilito in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, **ancorché il cedente o prestatore sia identificato** ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale. A tal proposito, si vedano anche **C.M. n. 14/E/2010** e **C.M. n. 36/E/2010**.

In realtà l'Agenzia ammette che, per le cessioni interne, il **rappresentante fiscale** di un soggetto estero sia **legittimato, per esigenze interne, ad emettere al cessionario/committente residente un documento non rilevante ai fini dell'Iva**, pur indicando che l'imposta afferente tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

Difatti, gli **adempimenti** che il **soggetto passivo italiano** dovrà porre in essere, in relazione alle prestazioni rese dal fornitore/prestatore UE, in caso di fornitore comunitario, sono (si veda in tal senso anche la **C.M. n. 12/E/2013**):

- **numerare la fattura** ricevuta dal fornitore UE, **integrarla** con gli elementi che formano base imponibile e Iva ed **annotarla** distintamente nel registro Iva **vendite** ed Iva **acquisti**, oppure,
- in caso di **mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario** entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, **emettere autofattura** entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Pertanto, nel caso esaminato, il contribuente dovrà considerare la **fattura emessa dal rappresentante** fiscale del soggetto non residente, riportante la sola partita Iva italiana, come **non rilevante ai fini Iva** e, quindi, come non emessa, con la conseguente necessità di richiedere, in sostituzione, **l'emissione di una fattura direttamente da parte del fornitore comunitario**. In caso di mancato ricevimento della stessa nei termini prescritti, il soggetto Iva italiano è tenuto ad emettere **autofattura**.

CONTABILITÀ

Il subentro nel contratto di leasing

di **Viviana Grippo**

C'è da dire, purtroppo, che il subentro nei contratti di leasing sta divenendo in questo periodo una pratica usuale. Dal punto di vista contabile il subentro nel contratto di leasing **non è disciplinato da alcun principio contabile**, possiamo solo richiamare la **norma di comportamento 141** dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano, la quale ha chiarito che il corrispettivo di acquisto del contratto di leasing va suddiviso in due quote, una riferita al godimento del bene e l'altra relativa alla opzione di acquisto.

L'Associazione, infatti, precisa che, a fronte del prezzo, all'atto della cessione del contratto di leasing l'utilizzatore attribuisce all'acquirente sia il diritto ad utilizzare il bene (godimento) sia il diritto ad esercitare il riscatto di esso alla scadenza prevista. Il particolare poi il prezzo viene stabilito come differenza tra:

- valore economico del bene,
- valore attualizzato dei canoni residui,
- prezzo di riscatto.

Proprio per questi motivi il prezzo può essere smembrato in due quote.

La **quota godimento del bene** deve essere considerata un **onere pluriennale** da ripartire per la residua durata del contratto. La quota del corrispettivo che si riferisce all'**opzione di acquisto** è da considerarsi quale **acconto sul prezzo** di futuro riscatto del bene con la conseguenza che tale parte del prezzo va iscritta al momento del riscatto ad incremento del valore del medesimo riscatto e successivamente ammortizzata.

La norma di comportamento poi chiarisce anche quale sia l'impatto che tali componenti avranno sul conto economico dell'acquirente, il prezzo infatti andrà a bilanciare e rettificare l'imputazione dei futuri canoni di leasing, in modo da determinare il medesimo effetto finale che si sarebbe avuto nel caso di stipula, alla medesima data del subentro, di un nuovo contratto di leasing.

E' chiaro che determinare quale parte del prezzo sia da imputare a godimento del bene e quale sia relativa alla cessione del diritto di opzione non è cosa agevole. E' intervenuta, fortunatamente, sull'argomento l'Agenzia delle Entrate con la **Risoluzione n. 212/07** chiarendo che: “

La quantificazione delle due "componenti", ..., non è lasciata all'arbitrio delle parti. Infatti, si ritiene che il prezzo pagato debba considerarsi "anticipo del prezzo del bene" nella misura in cui lo stesso abbia costituito sopravvenienza attiva per il cedente del contratto, il quale..., assoggetta a tassazione a tale titolo "il valore normale del bene" (al netto dei canoni residui e del prezzo di riscatto attualizzati alla data di cessione, ...). L'eventuale differenza positiva rispetto alla sopravvenienza attiva come sopra determinata ...è da considerarsi come costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene, come tale deducibile, a norma dell' art. 108

, comma 3, del Tuir, in rapporto alla residua durata del contratto". Per l'Agenzia quindi **solo l'eventuale eccedenza del prezzo rispetto alla sopravvenienza determinatasi in capo al cedente costituisce onere pluriennale relativo al godimento del bene.** Facciamo un **esempio** e riportiamo le scritture contabili che ne conseguono. La società Alfa Srl subentra nel 2011 in un contratto di leasing, il corrispettivo per la cessione del contratto è pari a euro 1.000.000,00, il valore normale del bene è stabilito in euro 900.000,00, i canoni residui ed attualizzati sono ammontano ad euro 300.000,00, il riscatto è pari a euro 90.000,00. Con i dati indicati, il corrispettivo per la cessione del contratto è di euro 610.000,00 determinato dalla differenza tra il corrispettivo per la cessione del contratto e la somma tra canoni residui attualizzati e prezzo di riscatto (1.000.000,00-(300.000,00+90.000,00)).

La **sopravvenienza** è invece pari a euro 510.000,00 determinata come differenza tra il valore normale del bene, i canoni attualizzati e il prezzo di riscatto (900.000,00-300.000,00-90.000,00). L'eccedenza del corrispettivo di cessione (610.000,00) rispetto alla sopravvenienza (510.000,00) è la quota parte del costo da imputarsi a godimento del bene, nel nostro caso quindi euro 100.000,00. Contabilmente quindi, il cedente rileverà il credito e la sopravvenienza:

Crediti vs clienti	a	Diversi	744.200,00
	a	Sopravvenienza attiva	610.000,00
	a	Iva a debito	134.200,00

La sopravvenienza attiva sarà costituita per euro 510.000,00 dalla sopravvenienza determinata (**ex art. 88, comma 5 del Tuir**) come differenza tra valore normale del bene, canoni residui e prezzo di riscatto e per euro 100.000,00 dalla differenza tra corrispettivo pagato e valore normale netto del bene (anche esso sopravvenienza **ex art. 83 del Tuir**).

Il cessionario invece rileverà il debito verso il fornitore, la quota parte del prezzo legata all'incremento del valore del bene e il costo per il godimento dello stesso:

Diversi	a	Debiti vs fornitori	744.200,00
Acconto su Immobilizzazioni			510.000,00

Costo per godimento beni di terzi	100.000,00
-----------------------------------	------------

Iva a credito	134.200,00
---------------	------------

Alla chiusura del bilancio provvederà alla rilevazione del **risconto attivo** per la quota parte del prezzo di acquisto relativo al godimento da imputarsi agli esercizi futuri.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Settimana di nuovo positiva, nonostante la negoziazione in Grecia

New York ha mostrato un'altra settimana soddisfacente, grazie a una serie di trimestrali sopra le attese, una stringa di numeri economici sostanzialmente in linea e la lettura delle minute del FOMC, che sposta lungo l'orizzonte degli eventi la prossima mossa della FED, ovvero il primo aumento dei tassi dal 2006. Le dinamiche di borsa hanno risentito anche della chiusura infrasettimanale per il Presidents Day.

S&P +1.4%, Dow +0.69%, Nasdaq +2.67%

L'Asia ha mostrato una settimana positiva, nonostante la chiusura delle borse cinesi a partire da giovedì, per i festeggiamenti legati al capodanno lunare. Molto buona la performance di Tokyo, ai migliori livelli degli ultimi 15 anni, grazie al recupero del Dollaro sullo Yen e a numerose trimestrali pubblicate meglio delle attese. Mai come in questo trimestre si è potuto valutare l'impatto dello Yen debole sui conti degli esportatori. Dal punto di vista strettamente tecnico il Giappone è uscito dalla recessione innescata dall'aumento primaverile dell'IVA. Più debole rispetto agli altri mercati del Pacific Rim l'Australia, sulla quale pesano la discesa settimanale dell'Oil e la volatilità delle Commodities.

Nikkei +3.38%, HK +2.13%, Shanghai +3.35%, Sensex +1.75 % ASX +0.07%.

I **mercati azionari europei** sono riusciti a mettere a segno una settimana contraddistinta da un risultato decisamente positivo nonostante la sostanziale condizione statica in Grecia. Ha indubbiamente pesato il fatto che la tregua in Ucraina, sponsorizzata da Hollande e Merkel, sembra tenere. Milano grazie ad Eni e Popolari, si distingue come miglior indice continentale.

MSCI +1.11%, EuroStoxx50 +3.06%, FtseMib +3.75%.

Il Dollaro\Euro si è mantenuto, con varie e ampie oscillazioni, tra 1.132 e 1.142

Grecia, Ucraina e Reporting Season Globale

Come nella settimana precedente le questioni geopolitiche hanno continuato a essere al centro dell'attenzione degli analisti, anche se non hanno intaccato più di tanto il mood del mercato.

L'attesa in America era focalizzata sull'interpretazione delle ultime minute del FOMC, rese disponibili mercoledì, dalle quali si evince che alcuni membri del Direttorio della FED siano favorevoli a lasciare i tassi al livello corrente ancora per un certo periodo di tempo, a causa dei rischi che lo sviluppo dell'economia americana potrebbe incontrare. Il Federal Open Market Committee afferma infatti che, pur considerando i rischi essere "ben Bilanciati", la forza del Dollaro, la crisi in Ucraina e la crescita lenta dei salari potrebbero indebolire la tesi del primo rialzo dei tassi dal 2006.

Questa settimana è stata anche contraddistinta da una ripresa della diminuzione dei prezzi del petrolio. Il petrolio scende soprattutto dopo i dati sulle scorte di USA, che dopo essere aumentate di 7.7 milioni di barili, hanno raggiunto il livello record di 426 Milioni, sufficienti per alimentare le raffinerie americane senza interruzione per un mese. A questo proposito le comunicazioni da parte di Noble Energy evidenziano perfettamente le difficoltà del comparto petrolifero con l'Oil a 50 USD al barile: la compagnia ha annunciato ieri una riduzione degli investimenti del 40%, perdendo il 2% dopo la Conference Call. Molte le notizie di carattere societario; spiccano quelle relative a Exxon che è stata molto sotto pressione a causa di due specifici motivi: il fatto che il veicolo di Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha eliminato la propria partecipazione pari a 3.47 Bn USD nel gigante petrolifero e un incidente tecnico serio nella raffineria di Torrance, in California.

Il Giappone ha fatto registrare questa settimana il livello più alto degli ultimi 15 anni, riportandosi ai valori visti durante il 2000. Numerose le trimestrali, come quella Mitsubishi UFJ, il principale gruppo bancario nipponico. Il produttore di antivirus Trend Micro riporta numeri decisamente migliori delle aspettative. Il leader della robotica industriale Fanuc è ai massimi storici, dopo che l'Hedge Fund Third Point LLC è entrato nel suo capitale e Sony ha mostrato una dinamica settimanale positiva, grazie a una previsione in miglioramento dei propri risultati operativi. I dati che provengono dalla Cina indicano un property market molto fragile, con i prezzi in rialzo solo in uno dei 70 distretti monitorati dal Governo. Le rilevazioni hanno evidenziato il più grande declino, anno su anno, da quando l'indice esiste, con una contrazione YoY del 5.1%. Kaisa Group, che è soggetta ad acquisizione da parte di Sunac, perde su nuovi timori in merito alla sostenibilità del suo debito, che potrebbe in teoria generare il primo default su un Bond in USD da parte di un Developer della Madrepatria Cinese. Negli ultimi giorni il contributo alla performance dei mercati del Far East da parte degli indici cinesi è stato però piuttosto leggero, vista la chiusura dei mercati per il Capodanno

Lunare.

L'attenzione degli **operatori europei** era evidentemente focalizzata su quanto sarebbe potuto emergere da Atene. Dopo un inizio di settimana promettente si è poi verificata di fatto la rottura delle trattative a Bruxelles, dopo che il Governo greco ha definito come assurdo e inaccettabile richiedere al Paese una estensione del "Rescue Deal" corrente e ha accusato il leader dell'Eurogruppo Dijsselbloem di essersi tirato indietro da un accordo già stipulato con Tsipras la scorsa settimana. Il sentiment positivo del mercato è stato anche aiutato da alcune trimestrali positive: spiccano i numeri migliori delle attese per Crédit Agricole e ENI. Negativa invece la Reporting Season di Nestle, Swiss Re e Carlsberg.

Settimana con buoni punti di riflessione Macro. Prosegue la Reporting Season

La prossima settimana verranno pubblicati Existing Home Sales, New Home Sales, Pending Home Sales e Case Shiller Index, che forniranno un quadro generale del Real estate USA. Seguiranno la Consumer Confidence, il CPI, e soprattutto gli Ordini di Beni Durevoli. La settimana verrà chiusa da GDP Annualized e Michigan Confidence.

La reporting Season è in chiusura, ma rimangono da esaminare le trimestrali di Home Depot, Toll Brothers, HP, Macy's, JC Penney e Sears.

FINESTRA SUI MERCATI																	2/20/2015				
AZIONARIO				Performance %							AZIONARIO				Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014				
MSCI World		USD	2/19/2015	1,761	+0.10%	+0.49%	+4.48%	+2.99%	+2.99%	MSCI Em Mkt		USD	2/19/2015	983	+0.81%	-0.16%	+2.90%	+3.91%	-4.63%		
										MSCI EM BRIC		USD	2/19/2015	273	-0.30%	+2.20%	+4.34%	+4.81%	-8.69%		
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014				
AMERICA	MSCI North Am	USD	2/19/2015	2,133	-0.14%	+0.43%	+3.89%	+1.77%	+10.17%	MSCI EM Lat Am		USD	2/19/2015	2,639	-0.34%	+1.67%	-0.09%	-3.26%	-14.76%		
	S&P500	USD	2/19/2015	2,097	-0.10%	+1.48%	+3.70%	+1.07%	+11.39%	BRAZIL BOVESPA		BRL	2/19/2015	51,294	+0.01%	+5.74%	+7.14%	+2.37%	-2.91%		
	Dow Jones	USD	2/19/2015	17,986	-0.24%	+0.69%	+2.69%	+0.90%	+7.62%	ARG MERYAL		ARS	2/19/2015	9,389	-1.31%	+4.12%	+9.30%	+9.44%	+93.14%		
	Nasdaq 100	USD	2/19/2015	4,412	+0.40%	+2.67%	+5.77%	+4.14%	+13.68%												
EUROPA	MSCI Europe	EUR	2/19/2015	130	-0.24%	+1.11%	+7.39%	+11.23%	+4.09%	MSCI EM Europe		USD	2/19/2015	137	-1.61%	-1.00%	+15.75%	+13.65%	-40.07%		
	DJ Eurostoxx 50	EUR	2/19/2015	3,408	+0.64%	+2.86%	+7.49%	+10.86%	+1.20%	Mexco - Rossini		MXB	2/19/2015	1,797	-0.83%	-2.23%	+14.40%	+28.69%	-7.18%		
	FTSE 100	GBP	2/19/2015	6,809	-0.13%	+0.89%	+4.06%	+4.82%	-2.71%	IRE NATIONAL 100		TRY	2/19/2015	86,414	+1.14%	+0.39%	-3.32%	+0.81%	+26.40%		
	Cac 40	EUR	2/19/2015	4,833	+0.73%	+2.27%	+8.71%	+13.12%	-0.54%	Poland Stock Exch		CZK	2/19/2015	1,007	+0.81%	-0.30%	+6.18%	+6.39%	-4.28%		
	Dax	EUR	2/19/2015	11,002	+0.37%	+0.73%	+7.26%	+12.30%	+2.63%												
	Ibex 35	EUR	2/19/2015	10,910	+0.97%	+3.38%	+6.99%	+4.34%	+1.68%												
ASIA	Frank 40	EUR	2/19/2015	21,790	+0.68%	+5.73%	+10.84%	+14.61%	+0.23%	MSCI EM Asia		USD	2/19/2015	475	+0.85%	+0.68%	+2.62%	+3.86%	+2.48%		
	MSCI Pacific	USD	2/19/2015	2,434	+0.51%	+1.99%	+5.64%	+5.64%	-4.63%	Shanghai Composite		CNY	2/17/2015	3,247	+0.76%	+3.33%	-3.44%	+0.38%	+12.87%		
	Nikkei	JPY	2/19/2015	18,332	+0.37%	+2.34%	+3.56%	+3.68%	+7.12%	IND SENSEX 50		INR	2/19/2015	29,308	-0.32%	+1.73%	+1.82%	+6.18%	+30.08%		
	Hong Kong	HKD	2/19/2015	24,032	+0.39%	+2.13%	+4.61%	+5.20%	+1.20%	KOSPI		KRW	2/17/2015	1,261	+0.10%	+1.32%	+3.80%	+2.39%	-4.76%		
	S&P/ASX Australia	AUD	2/19/2015	5,082	-0.30%	+0.97%	+8.81%	+8.70%	+1.10%												


FINESTRA SUI MERCATI

2/20/2015

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	3day	1 M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	2/20/2015	1.134	-0.22%	-0.45%	-1.79%	-6.24%	1.218
EUR Vs Yen	2/20/2015	134.860	-0.27%	-0.58%	-1.56%	-7.41%	144.850
EUR Vs GBP	2/20/2015	0.756	-0.23%	-0.56%	-3.65%	-5.54%	0.777
EUR Vs CHF	2/20/2015	1.080	+0.02%	+1.62%	+6.32%	-11.62%	1.202
EUR Vs CAD	2/20/2015	1.406	-0.30%	-0.15%	+1.22%	+0.72%	1.406

COMMODITIES			Performance %				
	Date	Last	1day	3day	1 M	YTD	2014
Crude Oil WTI	USD 2/20/2015	52	+0.80%	+0.70%	+11.17%	-3.09%	+15.36%
Gold E/Oz	USD 2/20/2015	1,209	+0.15%	-1.59%	-6.72%	+2.80%	-4.82%
CRB Commodity	USD 2/20/2015	226	-0.43%	+1.82%	+3.33%	-1.61%	-18.83%
London Metal	USD 2/19/2015	2,723	-0.16%	-0.94%	-1.08%	-6.57%	-4.18%
Vin	USD 2/19/2015	15.3	-1.04%	-0.85%	-23.13%	-20.36%	+4.55%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	19-feb-15	13-feb-15	9-gen-15	31-dic-13	31-dic-12	
2y germania	EUR 2/20/2015	-0.220	-0.22	-0.22	-0.32	0.21	0.02	
3y germania	EUR 2/20/2015	-0.063	-0.06	-0.07	0.00	0.92	0.30	
10y germania	EUR 2/20/2015	-0.303	-0.30	-0.34	0.49	1.93	1.52	
2y italia	EUR 2/20/2015	0.524	0.538	0.507	0.303	1.257	1.587	
Speed Vs Germania			54	53	54	62	104	200
3y italia	EUR 2/20/2015	0.679	0.704	0.740	0.986	2.730	3.308	
Speed Vs Germania			74	77	81	98	181	301
10y italia	EUR 2/20/2015	1.653	1.683	1.697	1.879	4.325	4.497	
Speed Vs Germania			123	122	127	139	228	318
2y usa	USD 2/20/2015	0.657	0.62	0.64	0.56	0.38	0.29	
3y usa	USD 2/20/2015	1.565	1.58	1.54	1.42	1.74	0.72	
10y usa	USD 2/20/2015	2.106	2.11	2.05	1.94	3.05	1.78	
EURIBOR			19-feb-15	13-feb-15	9-gen-15	31-dic-13	31-dic-12	
EURibor 1 mese	EUR 2/19/2015	-	0.25	0.00	0.03	0.22	0.11	
EURibor 3 mesi	EUR 2/19/2015	0.048	0.33	0.05	0.07	0.29	0.19	
EURibor 6 mesi	EUR 2/19/2015	0.126	0.43	0.13	0.17	0.38	0.32	
EURibor 12 mesi	EUR 2/19/2015	0.253	0.60	0.26	0.32	0.56	0.54	



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.